

Codice A1617A

D.D. 29 marzo 2022, n. 120

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di un taglio di utilizzazione della vegetazione ripariale ex alveo e sponde torrente Orco in comune di San Benigno Canavese - Richiedente: Ditta individuale Vottero Stefano (P. IVA 11587790012) - Istanza n° 64874/2022/501



ATTO DD 120/A1617A/2022

DEL 29/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1617A- Tecnico-Forestale Piemonte Nord

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di un taglio di utilizzazione della vegetazione ripariale ex alveo e sponde torrente Orco in comune di San Benigno Canavese – Richiedente: Ditta individuale Vottero Stefano (P. IVA 11587790012) – Istanza n° 64874/2022/501

Visti:

- l'istanza di autorizzazione numero n° 64874/2022/501, prot. n° 28957/A1617A in data 09/03/2022, presentata dalla Ditta individuale Vottero Stefano (P. IVA 11587790012), con sede in Via Ivrea, 4 - 10007 Montanaro (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nel comune di San Benigno Canavese, foglio n° 16, in Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 5,15 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dalla Dott. For. Paolo Piatti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 457A;
- il verbale istruttorio redatto in data 25/03/2022 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Peterlin Dott. For. Gabriele, agli atti di questo Settore;

Considerato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, ha rilevato che:

- la documentazione e gli elaborati allegati alla istanza sono completi e rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento Forestale;
- le superfici interessate:
 - sono suddivise in sette corpi distinti, localizzati in destra e sinistra idrografica del torrente Orco, ricadenti nel comune di San Benigno Canavese, foglio n° 16 e n° 12, per una superficie stimata pari

a 5,15 ha, come meglio individuati negli elaborati cartografici allegati alla istanza;

- non ricadono all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- si collocano in area pianeggiante, ad una quota di circa 200 m.s.l.m. . Il suolo, profondamente influenzato dalle dinamiche fluviali, è generalmente caratterizzato da un elevato tenore in ghiaia e da scarsa profondità, e costituisce un fattore limitante per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;
- Il popolamento presente è ascrivibile principalmente al Quercio-Carpinetum planiziale variante a Robinia, e, laddove la farnia risulta più sporadica, al Robinieto, nelle varianti di greto o con latifoglie mesofile. Irregolare e disomogenea la presenza di altre latifoglie quali pioppo nero, rinvenibile essenzialmente all'interno dell'alveo, acero, tiglio, carpino e pioppo bianco, altre sporadiche quali frassino, ciliegio ed ontano. La forma di governo è a ceduo semplice a diversi stadi di sviluppo a causa di precedenti utilizzazioni e della dinamica fluviale ;
- nel soprassuolo non si rinviene la presenza di specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012;
- gli esemplari radicati sulla sponda ed in alveo si presentano da debolmente a molto inclinati, con apparato radicale parzialmente esposto. Quelli entro la fascia di asservimento idraulico si presentano con diametro stimato variabile da 10 a 30 cm, con portamento tendenzialmente eretto e regolare;
- la forma di governo risulta di difficile inquadramento per la irregolarità del soprassuolo e generalmente ascrivibile ad un ceduo semplice;
- la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta assente;
- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale..
- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco ceduo, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Forestale attualmente vigente.
- in deroga a quanto previsto dall'art. 42 bis non è previsto il rilascio a tempo indefinito di piante morte in piedi per evitare il rischio del loro sradicamento e fluitazione;
- Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 900 m³, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa al 75 %, ed una copertura residua pari a circa il 25%;
- l'assegnazione delle piante al taglio è stato effettuato mediante aree a campione, coincidenti con le cinque aree di saggio realizzate per la stima della provvigione e della massa retribibile;
- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente. L'accessibilità risulta essere, in base alle aree considerate, buona. Ove necessario è prevista la realizzazione di brevi vie di esbosco;
- la Ditta richiedente, che realizzerà l'intervento, risulta iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte al n° 1199;

e che in base alle precedenti considerazioni esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n° 64874/2022/501, ed al rilascio alla ditta individuale Vottero Stefano (P. IVA 11587790012) della autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento forestale, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 bis dello stesso Regolamento con le successive prescrizioni:

- a) prima dell'inizio dell'intervento di utilizzazione dovranno essere trasmessi a questo Settore copia della autorizzazione prevista dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e copia della concessione per l'utilizzo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile;
- b) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della

vegetazione in alveo e lungo le sponde dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

c) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

d) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale, e dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Regolamento forestale vigente;

e) il taglio di utilizzazione dovrà interessare principalmente gli esemplari di robinia e farnia, e preservare le altre latifoglie sporadiche;

Considerato che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 64874/2022/501, presentata dalla ditta individuale Vottero Stefano (P. IVA 11587790012) in deroga a quanto previsto dall'art. 42 bis del Regolamento forestale con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. "
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List)

delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"

- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 8/R/2011, in base alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio in data 25/03/2022 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica, Peterlin Dott. For. Gabriele, conservato agli atti di questo Settore, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 bis dello stesso Regolamento, la Ditta individuale Vottero Stefano (P. IVA 11587790012), con sede in Via Ivrea, 4 - 10007 Montanaro (To) per realizzare gli interventi selvicolturali meglio decritti nella istanza di autorizzazione n° 64874/2022/501 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco ricadenti nel comune di San Benigno Canavese, foglio n° 16, in Fascia A del PAI, per una superficie complessiva pari a 5,15 ha, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza,

con le successive prescrizioni :

- a) prima dell'inizio dell'intervento di utilizzazione dovranno essere trasmessi a questo Settore copia della autorizzazione prevista dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e copia della concessione per l'utilizzo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile;
- b) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione in alveo e lungo le sponde dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- c) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).
Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.
- d) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale, e dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Regolamento forestale vigente;
- e) il taglio di utilizzazione dovrà interessare principalmente gli esemplari di robinia e farnia, preservare le altre latifoglie sporadiche;

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- il possesso dei requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi (art. 31);
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- la realizzazione delle vie di esbosco (art. 52);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 7).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione od al Regolamento Forestale vigente si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro